

Domanda: Sono un tecnico ARPA, con qualifica di U.P.G. Volevo sapere se in fase di sopralluogo abbiamo il potere di richiedere alla parte una qualsiasi verifica sulla propria attività, anche se non previsto da alcuna norma. In specifico, a seguito di esposto per inquinamento, in sede di controllo in una azienda sospettata di essere la fonte del danno, possiamo noi come tecnici ARPA effettuare verifiche investigative anche tecniche senza dover passare attraverso altri enti?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci). Va chiarito che – nonostante orientamenti diversi che noi non condividiamo affatto – il tecnico ARPA con qualifica e dunque conseguenti funzioni di U.P.G. è a tutti gli effetti di legge sostanziali e procedurali – appunto – un ufficiale di polizia giudiziaria competente a tutto campo entro il Codice di Procedura Penale per gli eventuali reati di sua competenza diretta. Dunque, al pari di ogni altro U.P.G. ad esempio appartenente a forza di polizia statale o locale, i suoi poteri (ed i suoi doveri) sono esattamente e puntualmente quelli di ogni ufficiale di polizia giudiziaria. E dunque può – ed anzi deve – procedere a tutti gli accertamenti investigativi del caso, anche eventualmente tecnici se questi sono necessari. Naturalmente nelle diverse forme rituali previste dal C.P.P., ma il suo potere/dovere entro tale contesto è del tutto simile a quello di un U.P.G. di forza di polizia “ordinaria”. Anzi, mentre un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente a forza di polizia statale o locale durante una indagine per presunto reato in materia di rifiuti ed acque allorquando si trova di fronte alla necessità di eseguire accertamenti tecnici e scientifici deve – in genere e salvo casi di organi specializzati – richiedere un intervento di ausilio ad un tecnico ARPA, in questo caso essendo lo stesso tecnico ARPA un ufficiale di polizia giudiziaria può ed anzi deve procedere in proprio ed in via diretta sia alla fase di indagini ordinarie a livello procedurale che – eventualmente – alla fase delle connesse indagini scientifiche e tecniche. Ed eventualmente anche a sequestri e perquisizioni di iniziativa. Soltanto in caso di resistenza attiva od ostruzionismo passivo, si avvarrà - se non è in grado anche in questo caso di agire da solo avendone comunque i poteri anche in tale evenienza – dell’ausilio di una forza pubblica esterna richiedendo l’intervento di un organi di polizia.

*Pubblicato il 21 maggio 2006*

*Pubblicato il 21 maggio 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*